DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCIO PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 7

Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche

All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non e' altresi' considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nella sede dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.".

Versione in vigore dal 23 ottobre 1996, non più in vigore dal 23 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilancio-per-le-imprese-operanti-541-1996/art-7-ulteriori-rappresentazioni-non-considerate-pubbliche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it